



**sicurezza lavoro s.r.l.**

Corso G. Siccardi, 15 – 10122 Torino

Tel. 011 5778701 - Fax 011 5778777

E-mail: [info@sicurezzaelavoro.com](mailto:info@sicurezzaelavoro.com)

[www.sicurezzaelavoro.com](http://www.sicurezzaelavoro.com)



Torino, 13 Giugno 2013

**CIRCOLARE n° 05/13- GC/MCO**

## **DATORI DI LAVORO E MEDICI COMPETENTI COMUNICAZIONI ALL'INAIL**

La comunicazione annuale all'INAIL da parte del Medico Competente, relativa ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, prevista dal D.Lgs. 81/2008 e poi sospesa in attesa che il Ministero della Salute definisse più precisamente contenuti e modalità di invio, è ora operativa e obbligatoria.

In accordo a quanto stabilito dal D.M. 09/07/2012, l'INAIL ha ora infatti predisposto una procedura telematica strutturata in modo da rendere le operazioni di inserimento dati e la loro trasmissione più semplificate e standardizzate, anche attraverso l'automatizzazione di diversi campi di inserimento.

Ciascun Medico Competente dovrà registrarsi sull'apposito portale dell'INAIL, associare al proprio nome le aziende per le quali ha ricevuto dal Datore di Lavoro l'incarico di Medico Competente e compilare in successione i vari campi previsti.

I dati da trasmettere, definiti nell'allegato 3B del D.M. 09/07/2012, sono sostanzialmente un riassunto completo e dettagliato, azienda per azienda, delle risultanze della sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente nell'anno precedente e prevedono:

- i dati identificativi dell'azienda (forniti dall'azienda stessa)
- il numero dei lavoratori occupati al 30 giugno e al 31 dicembre (forniti dall'azienda stessa)
- i dati identificativi del medico
- le probabili/possibili malattie professionali segnalate
- il numero dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria
- il numero dei lavoratori effettivamente visitati nell'anno
- il numero dei lavoratori risultati idonei alla mansione
- il numero di lavoratori con idoneità parziali temporanee
- il numero di lavoratori con idoneità parziali permanenti
- il numero dei lavoratori temporaneamente non idonei
- il numero dei lavoratori permanentemente non idonei
- per ogni rischio specifico individuato nel Documento di Valutazione dei Rischi (movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto, silice libera cristallina, agenti biologici, videoterminali, vibrazioni corpo intero, vibrazioni mano-braccio, rumore, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, radiazioni ultraviolette naturali, microclima severo, lavoro notturno, ecc.) il numero dei lavoratori soggetti a sorveglianza e il numero dei lavoratori effettivamente visitati;



**sicurezza lavoro s.r.l.**

- il numero dei lavoratori sottoposti a verifiche sull'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti e/o risultati alcooldipendenti, il numero dei lavoratori risultati positivi al test di screening, il numero dei lavoratori risultati positivi al test di conferma.

Tutti i dati devono inoltre essere suddivisi per genere (maschio/femmina).

**Si tratta quindi in realtà di un considerevole insieme di dati che il Medico Competente, con la collaborazione dell'azienda stessa, dovrà prima raccogliere e organizzare e poi inviare all'INAIL.**

**Per il 2013 la comunicazione – che riguarda la sorveglianza sanitaria effettuata nel 2012 – dovrà essere inviata entro il 30 giugno 2013.**

**La sanzione è di tipo amministrativo pecuniario da 2.500 a 10.500 euro.**

Data la tempistica molto ristretta, è importante, quindi, che ogni azienda trasmetta al proprio Medico Competente i dati di sua spettanza (primi due campi del modulo 3B che trasmettiamo in allegato), suddivisi per ciascuna unità operativa.

**Distinti saluti.**

**SICUREZZA LAVORO S.R.L.**

**Dott. Nizar Mansour**